



Si dimetti

IL DIRIGENTE
Antonio CHIEFALÒ

Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Catanzaro

Il Procuratore Generale

N. Prot. 3997

Premesso che

- in seguito al D.L. 24 marzo 2022, n.24 ["Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da covid-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza"- (pubblicato nella G.U. Serie generale n.70 del 24.3.2022 e in vigore dal 25 marzo) e le modifiche ivi previste in materia di utilizzo della certificazione *green pass* e di altre misure legate al superamento dello stato di emergenza], all' Ordinanza del Ministro della Salute datata 28.aprile 2022 ed alla Circolare del Ministro della Pubblica Amministrazione n. 1/2022 del 29 aprile 2022 è profondamente modificato il precedente assetto delle regole, delle disposizioni e dei controlli per la prevenzione del contagio da SARS-COV19.
- Sono state modificate le competenze ed i Poteri attribuiti al Procuratore Generale sul controllo del cd. "green pass" negli Uffici.
- Occorre, pertanto, provvedere a modificare e revocare le disposizioni in precedenza emanate in seguito al modificato quadro normativo e fornire – per quanto di competenza di Questo Ufficio - le utili indicazioni e disposizioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività giudiziarie, nel rispetto delle disposizioni vigenti.
- Dal 1° maggio 2022, non è più prevista l'esibizione della Certificazione Verde UE Covid19 (*green pass* rafforzato o di base) per accedere e permanere negli edifici giudiziarie.
- E' stato, analogamente, soppresso l'obbligo del rilevamento della temperatura, che può ritenersi misura preventiva prudenziale, ma non obbligatoria e non può essere imposta.
- In seguito all'Ordinanza del Sig. Ministro della Salute del 28.4.2022 (non ancora pubblicata sulla G.U.) e della Circolare del Sig. Ministro della Pubblica Amministrazione n. 1/2022 del 29 aprile 2022, non è più obbligatorio, per l'ingresso e la permanenza negli uffici giudiziari, il dispositivo di protezione FFP2 o chirurgico, con le eccezioni e le raccomandazioni indicate nei suddetti provvedimenti.

Ritenuto, tuttavia, che in considerazione della disposizioni (primarie e secondarie sopra citate) poste in relazione agli obblighi ed ai compiti che gravano sul datore di lavoro in relazione ai luoghi di lavoro (ex L.81/2008) appare opportuno fornire indicazioni ai fini della massima tutela della salute dei Dipendenti e dell'Utenza delle strutture giudiziarie, e che pertanto, alla stregua delle vigenti linee guida e suggerimenti sulla prevenzione della pandemia, appare necessario ed indispensabile raccomandare vivamente - per quanto di competenza di Questo Ufficio - l'utilizzo di un D.P.I. (preferibilmente tipo FFP2 o chirurgico) ogni qual volta ci si trovi in situazione di compresenza, all'interno di un unico locale, ovvero di pluralità di persone o assembramento (come ad esempio in caso di file, affollamento delle aule di udienza, dei corridoi, percorsi in ascensori, riunioni, sedute plenarie etc.).

Considerato, pertanto, che occorre provvedere a modificare e revocare le disposizioni in precedenza emanate in seguito all'attuale quadro normativo e fornire – per quanto di competenza di Questo Ufficio - le utili indicazioni e disposizioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività giudiziarie, nel rispetto delle disposizioni vigenti a far data dal 1 maggio 2022.

Dispone quanto segue:

Sono da oggi revocate le precedenti disposizioni di Questo Ufficio: 1) sulla esibizione della Certificazione Verde UE Covid19 (*green pass* rafforzato o di base) per l'accesso alle strutture giudiziarie; conseguentemente il Personale addetto ai Servizi di controllo agli accessi e vigilanza non dovrà più richiedere l'esibizione della certificazione al momento dell'ingresso nella sede giudiziaria, essendo l'accesso sostanzialmente "libero". 2) sul l'obbligo e sulle modalità del rilevamento della temperatura (che resta tuttavia misura prudenziale alla quale, chi lo riterrà, potrà liberamente sottoporsi).

Raccomanda

inoltre, vivamente - per quanto di competenza di Questo Ufficio - l'utilizzo di un D.P.I. (preferibilmente tipo FFP2 o chirurgico) ogni qual volta vi sia una situazione di compresenza, all'interno di un unico locale, ovvero di pluralità di persone o assembramento (come ad esempio in caso di file, affollamento delle aule di udienza, dei corridoi, percorsi in ascensori, riunioni, sedute plenarie etc.).

Gli Addetti ai servizi di vigilanza collaboreranno a garantire il rispetto delle precedenti disposizioni impartite, anche reiterandone le raccomandazioni formulate ai Dipendenti, all'Utenza ed ai Fornitori.

Si dispone che copia della presente sia immediatamente inviata: 1) al Signor Presidente della Corte di Appello, con richiesta di comunicazione ai Magistrati del Suo Ufficio; 2) ai Signori Presidenti dei Tribunali del Distretto, con richiesta di comunicazione ai Magistrati dei rispettivi Uffici 3) ai Signori Procuratori della Repubblica del Distretto, con richiesta di comunicazione ai Magistrati dei rispettivi Uffici ed alle Aliquote di Polizia Giudiziaria presso i rispettivi Uffici 4) Al Signor Presidente dell'Ordine Distrettuale degli Avvocati di Catanzaro con richiesta di trasmissione agli altri Ordini del Distretto, 5) ai Signori Magistrati della Procura Generale, 5) alle Società fornitrici dei servizi di vigilanza armata del Distretto, 6) ai Signori Dirigenti Amministrativi degli Uffici del Distretto con richiesta di comunicazione: ai rispettivi R.S.P.P., al Medico competente, nonché a tutto il Personale Amministrativo ed ai Signori Tirocinanti, Borsisti e Stagisti a qualunque titolo presenti, nonché alle 00.SS., R.S.U., R.L.S.

Il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito internet di Questo Ufficio.

Catanzaro, 1 maggio 2022

IL PROCURATORE GENERALE
Giuseppe Scudato